

LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 27-08-1984
REGIONE CAMPANIA
<< Promozione e sviluppo delle forme associative
in favore delle imprese artigiane >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 51
del 11 settembre 1984

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La Regione Campania allo scopo di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di consorzi tra imprese artigiane, in quanto strumenti essenziali per la crescita equilibrata del settore, concede incentivi ai soggetti descrittivi nell' articolo seguente.

ARTICOLO 2

Sono ammessi alle provvidenze i consorzi e le Società consortili tra imprese artigiane, iscritte negli Albi di cui all' art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, purchè :

- la totalità degli associati abbia la sede nella Regione Campania;
- il numero dei consociati non sia inferiore a 5;
- il consorzio persegua gli scopi elencati nell' art. 6 della legge 21 maggio 1981, n. 240.

Sono esclusi dei benefici i consorzi o società consortili con finalità di gestione di centri meccanografici e/ o contabili costituiti da meno di 200 imprese. Sono, altresì , esclusi i consorzi con finalità di assistenza al credito a breve termine in quanto beneficiari diretti di specifiche provvidenze regionali.

ARTICOLO 3

Ai soggetti di cui all' articolo precedente la Regione concede:

- a) contributi al fondo consortile o al capitale sociale;
- b) contributi per spese relative alla gestione;
- c) contributi per investimenti materiali ed immateriali nell' ambito di progetti finalizzati al conseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 4

Per poter accedere ai contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 le forme associative devono predisporre ed ottenere l' approvazione da parte della Giunta Regionale di almeno un progetto finalizzato al conseguimento degli scopi sociali di cui al punto c) del precedente articolo 3 e di avervi dato inizio.

ARTICOLO 5

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente e conforme parere del Comitato esecutivo dell' ERSVA, nell' ambito delle priorità settoriali e/ o territoriali stabilite per ciascun triennio dalla competente Commissione consiliare.

Con analogo procedimento la Giunta regionale può adottare la revoca del contributo nel caso di mancata o difforme realizzazione delle iniziative o di perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2.

I provvedimenti previsti nei precedenti commi sono definitivi.

ARTICOLO 6

Il contributo di cui alla lettera a) dell' art. 3 è determinato in misura pari alla quota versata dai soci entro il limite massimo di L. 10.000.000.

Il contributo di cui alla lettera b) dell' art. 3 è concesso per un periodo di tre anni, in misura pari al 40%, nel limite di 40 milioni annui, delle spese documentate, con la presentazione di fatture quietanze, relative a:

- contratti di locazione di beni immobili e/ o mobili;
- contratti di forniture di energia elettrica, acqua, gas, pulizia;
- polizze di assicurazione;
- rapporti di lavoro.

ARTICOLO 7

La Regione concede ai Consorzi, che si avvalgono di funzionari qualificati ai sensi del successivo art. 11, un contributo, per non più di un triennio, pari al 70% delle relative spese sostenute e documentate.

Sono ammessi al beneficio previsto nel comma precedente:

- i Consorzi costituiti da non meno di 10 imprese

per le spese relative ad un solo funzionario;
- i Consorzi costituiti da non meno di 50 imprese
per le spese relative a due funzionari;
- i Consorzi costituiti da non meno di 100 imprese
per le spese relative a tre funzionari.

ARTICOLO 8

Il contributo di cui alla lettera c) dell' art. 3 è concesso nella misura del 30% della spesa documentata e ritenuta ammissibile per non più di due progetti nell' anno solare.

ARTICOLO 9

Le domande di contributo, redatte in carta legale, indirizzate alla Giunta regionale, da inoltrare entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il tramite dell' ERSVA, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia dell' atto costitutivo e dello Statuto;
- b) programma annuale di attività corredato di piano finanziario;
- c) relazione tecnica illustrativa tesa a specificare gli obiettivi dell' investimento.

Ai Consorzi che ne facciano richiesta può essere concesso sui contributi previsti dall' art. 7 un acconto pari al 30% della spesa massima.

L' acconto è concesso su presentazione di specifica domanda corredata da una dichiarazione giurata del Presidente attestante l' avvenuto inizio del progetto.

Il saldo, su domanda delle forme associative, è subordinato alla presentazione di fatture quietanzate, munite di dichiarazioni liberatorie, afferenti le spese sostenute e di una relazione sull' attività svolta.

ARTICOLO 10

I contributi previsti nella presente legge sono cumulabili con le agevolazioni finanziarie della legislazione nazionale o locale con il limite di non superare la spesa totale sostenuta.

ARTICOLO 11

La Regione Campania istituisce, delegandone l' organizzazione all' ERSVA, appositi corsi per la formazione di quadri tecnici destinati all' amministrazione dei Consorzi, mediante lo svolgimento di cicli di preparazione affidati a docenti universitari, esperti nelle varie discipline.

I corsi della durata non inferiore a 6 mesi sono riservati nel primo biennio a esperti forniti

di laurea o di diploma di scuola media superiore
che già operino nel settore dell' artigianato.

ARTICOLO 12

Nel primo anno di applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere inoltrate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ARTICOLO 13

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, stabilito in L. 650.000.000 per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1016 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1984, di nuova istituzione, con la denominazione: << Promozione e sviluppo delle forme associative in favore delle imprese artigiane >> mediante prelievo della occorrente somma di L. 650.000.000 dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All' onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, li 27 agosto 1984